

**Testo unico in materia di sport.**

**CAPO VI**

*Interventi per la tutela del talento sportivo*

**Art. 16**

*(Valorizzazione del talento sportivo)(1)(3)(4)*

**1.** Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.

**2.** Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:

**a)** al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;

**b)** al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.

**3.** Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.

Note:

**1** Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

**2** Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 8, lettera g), L. R. 18/2011

**3** Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**4** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**Art. 17**

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

**1** Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

**2** Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 30, lettera e), L. R. 22/2010

**3** Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.